SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 928-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE REBECCHINI)

Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali – GEPI, società per azioni

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **500**)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

1. — Il dibattito svolto nella Commissione in sede referente ha evidenziato il numero elevatissimo di domande che pervengono alla GEPI da aziende in difficoltà.

Esse, al 30 giugno 1980, erano 87 per complessivi 17.200 dipendenti, quando un anno fa al momento della presentazione del disegno di legge alla Camera, erano 43 per complessivi 7.926 dipendenti.

Il Parlamento quando ha deciso con la legge n. 675/77 di restringere l'area di intervento della GEPI alle sole regioni meridionali aveva l'intenzione di evitare che operai addetti all'industria meridionale si trovassero senza lavoro, ritenendo opportuno l'intervento della GEPI per la riconversione delle attività produttive in crisi.

Il Governo proponendo per due volte decreti di rifinanziamento per la GEPI, non convertiti in legge nei termini costituzionali, ha dimostrato lo stesso intendimento.

Si raccomanda ora l'accoglimento della normativa in discussione, nella convinzione che al più preso il Parlamento dovrà ritornare sull'argomento, non potendo essere considerati sufficienti i mezzi finanziari previsti in questo disegno di legge a fronte della gravità dei compiti che occorre assolvere.

Lo stesso dibattito in Commissione ha messo in luce il ruolo diverso che ha la GEPI rispetto alle altre finanziarie con capitale pubblico.

Dopo essere stata istituita per aiutare imprese con crisi transitorie, la GEPI ha dovuto, con il passare degli anni, affrontare i problemi di quelle imprese in condizioni di mercato difficili anche per aziende sane.

Per assolvere i suoi compiti, la GEPI ha dovuto procedere molto spesso a riconversioni, quando crisi di settore non l'hanno impedito, avviando attività nuove alle quali hanno via via aderito, con crescente fiducia, gli imprenditori privati.

L'impegno di non assumersi oneri pregressi dalle aziende in crisi è stato mantenuto. Ciò ha permesso alla GEPI di concentrare le proprie energie sulla progettazione di iniziative valide, cercando di ridurre le perdite solo entro i ristretti e necessari limiti del periodo della riconversione produttiva.

Le elaborazioni legali ed i contributi tecnici hanno permesso di qualificare la GEPI per una sua professionalità, dimostrando che il salvataggio industriale non sempre è spreco di risorse, cosicchè è possibile un ruolo anche dei privati, come dimostra la recente costituzione di una finanziaria di salvataggio privata.

2. — Le considerazioni suesposte consentono di inquadrare i motivi per i quali la Camera dei deputati ha introdotto, nell'approvare la proposta governativa, l'articolo 3.

L'articolo aggiuntivo autorizza la riconversione produttiva nelle aziende delle regioni dell'Italia settentrionale e centrale, e ciò allo scopo di accelerare il disimpegno al Nord della finanziaria (in aderenza alla 675/77).

Il nuovo articolo 3 intende, altresì, rendere l'attività della GEPI coordinata con quella delle Regioni ed a tal fine prevede che anche le Regioni, come il Governo, siano periodicamente informate dell'attività svolta dalla finanziaria.

3. — Va rilevato che i 360 miliardi sui quali il Senato è chiamato a decidere, rappresentano la quota annuale del piano triennale a suo tempo proposto dal Ministero dell'industria per il periodo 79/81. Tale piano prevedeva tre stanziamenti annuali di analogo importo in considerazione delle previsioni che allora si facevano sulla crisi dell'industria meridionale, previsioni che si sono poi rivelate più ottimistiche della realtà.

Il piano teneva conto della natura della GEPI, che richiede certezza di copertura per la propria attività e per gli impegni che de-

ve assumere anche con gli imprenditori privati.

In questo quadro si ritiene opportuno raccomandare al Governo la sollecita presentazione del disegno di legge che utilizza gli stanziamenti iscritti, per la GEPI, nel bilancio dello Stato per il 1980, con la legge finanziaria.

4. — La GEPI è attualmente una società che ha 146 aziende per 40.000 addetti. Il bilancio 1979 si è chiuso con perdite pari a lire 155 miliardi; perdite inferiori a quelle dell'anno precedente, che furono di lire 169 miliardi.

Il patrimonio netto della GEPI è di lire 685 miliardi e risulta certificato da una società di revisione internazionale. La GEPI opera in esecuzione delle direttive CIPI, emanate in data 20 luglio 1979, ed in base alle stesse ha provveduto e sta provvedendo alla chiusura delle aziende al Nord che risultano in difficoltà non più qualificabili come transitorie.

Nel 1979 sono state cedute n. 10 aziende, per 1.224 dipendenti.

Nei primi mesi del 1980 sono state cedute n. 10 aziende per 1.302 dipendenti.

Per quanto riguarda le nuove domande di intervento alla GEPI, è stata già effettuata dalla finanziaria una istruttoria tecnica.

In attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, il CIPI dovrà dare le direttive ivi previste.

5. — Sarebbe utopistico sperare che le leggi del mercato possano essere sufficienti a determinare l'avvio di nuove attività produttive, in sostituzione di quelle andate in fallimento.

E sarebbe ingiusto parlare di intervento a scopo clientelare.

Vero è invece che le battaglie che il movimento sindacale fa per cercare di ottenere che lo Stato operi per salvaguardare i posti di lavoro delle aziende in crisi, non sono volte solo a tutelare posizioni personali dei dipendenti, ma mirano anche alla tutela di una capacità di produrre industrialmente che altrimenti andrebbe perduta.

Il problema non è, se fare certi salvataggi, ma come farli e quando farli. E l'ordine logico è inverso a quello normale.

Il quando è, infatti, preliminare ad ogni altra indagine.

In ogni apparato industriale la crisi è nell'obsolescenza, prima che nei risultati. Quando si hanno utili ma prodotti obsoleti, la crisi è già insorta ed il processo di crisi è prima lento, poi, più rapido, infine a vite, per usare un gergo aeronautico. La lentezza iniziale trova cause nello sforzo che la parte sana fa per salvare quella malata.

L'accentuarsi della crisi si ha quando le migliori energie si rendono conto che quello sforzo è inutile e si danno alla ricerca di un altro posto di lavoro. Con la loro fuga, inizia il processo a vite, perchè la dispersione delle migliori energie è già iniziata.

Il quando avviare il salvataggio è quindi decisivo. Ci si deve rendere conto che ogni ritardo lo si paga carissimo: invece di dover curare un complesso industriale malato, il ritardo serve solo a simulare l'esistenza di un moribondo, per giustificare una spesa, che è solo occasionalmente giustificata dall'industria precedente, ormai definitivamente dispersa e distrutta.

Se si interviene presto, è possibile ottenere risultati soddisfacenti, sostituendo i prodotti obsoleti con altri più ricchi di valore aggiunto. Se si interviene tardi, il problema non è più di salvataggio industriale: si tratta solo di stabilire se, in considerazione della dispersione già realizzata, occorra o meno avviare un'industria del tutto nuova.

Anche di qui l'urgenza, rilevata già in Commissione durante l'esame del provvedimento in sede referente, di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

REBECCHINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 180 miliardi, il primo, e lire 60 miliardi, ciascuno, gli altri.

Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 60 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1979.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

All'onere di lire 360 miliardi, derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finananziario 1979, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione dei decreti-legge 28 marzo 1979, n. 99, e 26 maggio 1979, numero 157, il cui onere resta imputato sulla autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.

Art. 3.

La GEPI deve definire i programmi di disimpegno, anche prevedendo ipotesi di riconversione produttiva delle aziende, nelle regioni dell'Italia settentrionale e centrale, ad eccezione dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nonchè delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. A tal fine deve presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di disimpegno relativi agli interventi in essere in tali aree, sentite le regioni interessate.

La GEPI deve presentare relazioni analitiche separate per gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno e negli altri territori di cui ai decreti indicati nel precedente comma e per quelli nei territori in cui è prevista la cessazione della sua attività.

La GEPI provvede a nuovi interventi nel Mezzogiorno solo per le attività industriali private preesistenti che rientrino nelle dimensioni minime e massime fissate dal CIPI.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.